

Fattura elettronica: lo stato dell'arte

Salvatore Stanziale

La Legge 11 marzo 2014, n. 23

- Delega al Governo recante disposizioni *per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*
- Art. 9. Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo: *Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*
 - *d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;*
 - *g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;*



OCSE, UE e delega fiscale

- L'OCSE e l'Unione Europea sono spesso citati nei documenti che hanno accompagnato il decreto legislativo, attuativo della legge delega fiscale, nel suo passaggio parlamentare. In particolare sono citati:
- Il report OCSE *Tax Compliance by Design - Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective*
- La COM(2010) 712: Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al comitato delle regioni - *Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa*
- La Commission decision del 2 Dicembre 2010, che ha istituito lo European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing
- La Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici




La Direttiva 2014/55/UE

- Direttiva 2014/55/UE del 16 Aprile 2014 sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici
- Entrata in vigore entro il 27 Novembre 2018
- Si basa sulla *Recommendation on the use of a Semantic Data Model to support Interoperability for Electronic Invoicing*, approvata all'unanimità dallo European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing nella seduta del 1° ottobre 2013
 - e-Invoicing - European Commission:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/e-invoicing/index_en.htm
- Definisce la «fattura elettronica» come una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consente *l'elaborazione automatica ed elettronica*

Interoperabilità delle fatture elettroniche

- Esistono diversi modelli e formati di fattura elettronica
- Nessuno standard si è affermato come dominante
- Si punta all'interoperabilità degli standard esistenti e alla convergenza sul medio-lungo termine
- Ci si concentra sulla 'Core Invoice', l'unica indispensabile per garantire l'interoperabilità
- Il contenuto informativo della Core Invoice è concettualmente simile e ampiamente compatibile con quello della FatturaPA



La Direttiva 2014/55/UE in sintesi

- Si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto
 - non si applica qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza
- Norma europea per il modello semantico dei dati della Core Invoice («norma europea sulla fatturazione elettronica»)
 - La Commissione pubblica il riferimento alla norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente all'elenco di un numero limitato di sintassi utilizzabili, entro il 27 maggio 2017
- Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica, nonché a una delle sintassi utilizzabili
 - Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2018
- Non esclude nessun'altra modalità di fatturazione, ivi compresa quella cartacea



Delega fiscale

L. 11 marzo 2014, n. 23 - Articolo 9, lettere d) e g)

- *d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;*
- *g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;*

QUINDI

- Nessun obbligo di fatturazione elettronica
- Incentivo alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi in cambio di una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti

Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

L'iter legislativo

- Il decreto legislativo attuativo della legge 11 marzo 2014, n. 23 - articolo 9, lettere d) e g), è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 2015
- È stato trasmesso per il prescritto parere delle competenti commissioni parlamentari il 29 aprile 2015 e registrato come Atto Senato 162
- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015, n. 190
- Rubricato come *Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23*
- Gli ulteriori provvedimenti attuativi hanno richiesto la consultazione delle associazioni di categoria nell'ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica
- [Modifiche introdotte col D.L. 22/10/2016, n. 193](#)

Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

Il decreto attuativo in sintesi

Articolo 1

(Fatturazione elettronica)

- Art. 1 c. 1: dal 1° luglio 2016 l'Agenzia delle entrate mette gratuitamente a disposizione dei contribuenti un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche;
- per specifiche categorie di soggetti passivi IVA individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche scambiate tra privati, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55
- Art. 1 c. 2: dal 1° gennaio 2017 il Sistema di Interscambio viene messo a disposizione per le fatture elettroniche B2B tra soggetti residenti, secondo il formato della FatturaPA
- le informazioni acquisite sono messe a disposizione del contribuente



Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

Il decreto attuativo in sintesi

- Art. 1 c. 3: dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA possono optare per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche tramite il Sistema di Interscambio
- Art. 1 c. 4: le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica in formato strutturato (comma 3), nonché quelle per la messa a disposizione delle informazioni (comma 2) sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica
- Art. 1 c. 5: con decreto del MEF sono definite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dai contribuenti che optano per la trasmissione telematica di tutte le fatture emesse e ricevute, tali da ridurre gli adempimenti a carico di tali soggetti (entro 6 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs 127/2015 -> 2 marzo 2016)



Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

Il decreto attuativo in sintesi

Articolo 2

(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

- Art. 2 c. 1: dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- memorizzazione elettronica e trasmissione telematica sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi
- Art. 2 c. 2: dal 1° aprile 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono obbligatorie per i distributori automatici
- Art. 2 c. 3: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono inalterabilità e sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito



Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

Il decreto attuativo in sintesi

- Art. 2 c. 4: le regole tecniche sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica
- Art. 2 c. 5: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica sostituiscono lo scontrino fiscale

Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

Il decreto attuativo in sintesi

Articolo 3

(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi)

- **Art. 3 c. 1:** per i soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri:
 - a)** Abolizione comunicazione ex art. 21 DL 78/2010 (Spesometro)
 - b)** Abolizione comunicazione ex art. 1, c.1, DL 40/2010 (Black list)
 - c)** Abolizione comunicazione ex art. 7, c.12, DPR 605/1973 (leasing)
 - d)** Abolizione comunicazione ex art. 16 l. c), DM 24.12.1993 (acquisto da operatori sammarinesi)
 - e)** Abolizione comunicazioni art. 50, c. 6, DL 331/1993 (acquisti intracomunitari)
 - f)** Rimborsi ex art. 30 DPR 633/1972 in via prioritaria, entro tre mesi
 - g)** Riduzione di un anno del termine di decadenza per la notifica degli atti di accertamento ex artt. 57, c. 1, DPR 633/1972 e 43, c. 1, DPR 600/1973 (a condizione che sia garantita la tracciabilità dei pagamenti)

Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

Il decreto attuativo in sintesi

Articolo 4

(Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti)

- Art. 4 c. 1 e 2: dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e, sussistendone i presupposti, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi:
 - a) L'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza con cui sono messi a disposizione gli elementi informativi necessari per la liquidazione periodica e per la dichiarazione annuale dell'IVA
 - b) Abolizione obbligo di registrazione artt. 23 e 25 del DPR 633/1972
 - c) Abolizione obbligo di apposizione del visto di conformità e della garanzia ex art. 38-bis DPR 633/1972
- Art. 4 c. 3: individuazione delle categorie ammesse ai benefici con decreto del MEF

Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

Il decreto attuativo in sintesi

Articolo 5 (Cessazione degli effetti premiali)

- Art. 5 c. 1: in caso di omissione della trasmissione telematica o di trasmissione di dati incompleti o inesatti

Articolo 6 (Disposizione finanziaria)

- Art. 6 c. 1: individuazione delle risorse necessarie: € 9,34 mln per il 2016, € 18,00 mln per il 2017, e € 20,40 mln dal 2018

Articolo 7 (Abrogazioni)

- Art. 7 c. 1: dal 1° gennaio 2017 è abrogato l'art. 1, c. 429-432, della legge 311/2004 (Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per imprese di grande distribuzione commerciale).

L'opzione di cui all' articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017

Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

Quadro riassuntivo

- dal 1° luglio 2016 servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate per generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche
- dal 1° gennaio 2017 il Sistema di Interscambio viene messo a disposizione per le fatture elettroniche B2B tra soggetti residenti
- dal 1° gennaio 2017 *opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute*, effettuata anche tramite il Sistema di Interscambio
- dal 1° gennaio 2017 *opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi* giornalieri
- dal *1° aprile 2017* *obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi* giornalieri per i distributori automatici

Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

I provvedimenti attuativi previsti

- Art. 1 c. 1: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
 - individuazione delle categorie di soggetti passivi dell'IVA cui mettere a disposizione il servizio gratuito previsto dall'articolo 4, comma 2, del DM 3 aprile 2013, n. 55 (Infocamere)
- Art. 1 c. 4: provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
 - regole per la trasmissione telematica dei dati delle fatture
 - modalità di messa a disposizione delle informazioni
- Art. 1 c. 5: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
 - nuove modalità semplificate di controlli a distanza
- Art. 2 c. 4: provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
 - informazioni da trasmettere, regole tecniche e termini per memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi
- Art. 2 c. 5: decreto MEF/MISE
 - individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni
- Art. 3 c. 1: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
 - modalità che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti
- Art. 4 c. 3: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
 - individuazione dei soggetti ammessi al programma di assistenza dell'Agenzia delle entrate

Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

I provvedimenti attuativi

D.Lgs 127	Provvedimento attuativo
Art. 1 c. 1: individuazione delle categorie di soggetti cui mettere a disposizione il servizio gratuito previsto dall'art. 4, c. 2, del DM 55/2013	
Art. 1 c. 4: regole di trasmissione dei dati delle fatture	Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016
Art. 1 c. 5: nuove modalità semplificate di controlli a distanza	D.M. 4 agosto 2016
Art. 2 c. 4: regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi	Provvedimento 30 giugno 2016 (D. A.) Prov. n. 182017 del 28/10/2016 (R. T.)
Art. 2 c. 5: documentazione idonea a rappresentare le operazioni ai fini commerciali	
Art. 3 c. 1: modalità che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti	D.M. 4 agosto 2016
Art. 4 c. 3: soggetti ammessi al programma di assistenza	D.M. 4 agosto 2016

Il Provvedimento 30 giugno 2016

Distributori automatici

- Censimento dei distributori automatici
 - i “distributori automatici” sono definiti “vending machine”
 - Per “vending machine” si intende un apparecchio automatizzato che eroga prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo.
 - La vending machine è costituita da una o più “periferiche di pagamento” che controllano uno o più apparecchi erogatori. Le periferiche di pagamento controllano l’erogazione di beni e servizi mediante un “sistema master”, che registra ogni somma incassata dalle periferiche di pagamento
 - È considerata periferica di pagamento anche la cosiddetta “torre di ricarica”
 - I soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici comunicano all’Agenzia delle entrate la matricola identificativa dei sistemi master
 - Il censimento di cui appositi servizi online sul sito dell’Agenzia delle entrate e si conclude con la produzione di un QRCODE da apporre sulla singola vending machine. Il QRCODE contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore



7 CM (3,5 logo Agenzia + 3,5 Qrcode)

3,5 CM

Il Provvedimento 30 giugno 2016

Distributori automatici

- Modalità e termini di memorizzazione e trasmissione delle informazioni

Fase transitoria

- La trasmissione telematica avviene contestualmente al momento della rilevazione dei dati di incasso dal sistema master, utilizzando esclusivamente un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate
- L’acquisizione dei dati dal Sistema master della V.M. avviene periodicamente (al più 30 gg) da parte dell’addetto al rifornimento del distributore (ARD) in occasione del rifornimento dei beni da vendere e della raccolta del denaro contante presente nelle cassette monete
- L’acquisizione avviene mediante il Dispositivo mobile che preleva i dati tramite un collegamento basato - alla data di pubblicazione delle presenti specifiche tecniche - su tre differenti modalità: tecnologia wireless, cavo, transponder

A regime

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per definire le caratteristiche tecniche che consentono di garantire memorizzazione elettronica e trasmissione telematica direttamente dai sistemi master che controllano le vending machine
- I soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici adattano o sostituiscono progressivamente, e comunque entro il 31 dicembre 2022, i sistemi master in loro gestione

Il Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016

Registratori Telematici

- Gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono definiti “Registratori Telematici”
- ove il contribuente non eserciti l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, possono essere utilizzati come Registratori di cassa
- l’Agenzia delle entrate rilascia al titolare del Registratore Telematico un QRCODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verifica periodica del Registratore mediante consultazione on-line dei dati identificativi del Registratore e del suo titolare
- il Registratore telematico può anche essere utilizzato per emettere fatture e trasmetterne i dati all’Agenzia



3,5 CM

7 CM (3,5 logo Agenzia + 3,5 Qrcode)

Il Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016

Dati delle fatture

- **Trasmissione telematica dei dati**
 - i contribuenti trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del DPR 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni
 - i dati da trasmettere sono i dati fiscali previsti dall'art. 21 del DPR 633/1972, in forma di riepilogo IVA
- **Modalità di trasmissione dei dati delle fatture**
 - il formato è XML e ricalca quello della FatturaPA
 - la firma elettronica è opzionale (firma elettronica qualificata o sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate)
 - sono disponibili diversi canali di trasmissione
 - Per le fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle entrate acquisisce esclusivamente i dati fiscali di sintesi previsti dal provvedimento. È possibile inviare anche dati riferiti a fatture già transitate da Sdl



Il DM 4 agosto 2016

- Artt. 1 e 2: Controlli a distanza (Art. 1 c. 5 del D.Lgs 127)
 - L’Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili
 - L’Agenzia delle entrate provvede ad informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli ove rilevanti nei suoi confronti
 - L’effettuazione dei controlli a distanza non fa venir meno i poteri di accertamento in capo agli organi dell’Amministrazione finanziaria
 - Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione della Guardia di finanza



Il DM 4 agosto 2016

- Artt. 3 e 4: Modalità di effettuazione dei pagamenti (Art. 3 c. 1 del D.Lgs. 127)
 - Per fruire della riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento, i soggetti passivi che esercitano le opzioni per la trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità
 - Sono ammessi pagamenti in contanti fino a € 30
 - La riduzione dei termini di decadenza si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo
 - I contribuenti comunicano l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi
 - La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento
 - La riduzione dei termini di decadenza non si applica ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati



Il DM 4 agosto 2016

- Art. 5: Soggetti ammessi al programma di assistenza (Art. 4 c. 3 del D.Lgs. 127)
 - L'Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi:
 - a) gli esercenti arti e professioni;
 - b) le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del decreto n. 600 del 1973;
 - c) limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973 (400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività)



Il D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

I provvedimenti attuativi

	D.Lgs 127	Attuazione
	Art. 1 c. 1: individuazione delle categorie di soggetti cui mettere a disposizione il servizio gratuito previsto dall'art. 4, c. 2, del DM 55/2013	
	Art. 1 c. 4: regole di trasmissione dei dati delle fatture	Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016
	Art. 1 c. 5: nuove modalità semplificate di controlli a distanza	D.M. 4 agosto 2016
	Art. 2 c. 4: regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi	Prov. 30 giugno 2016 (D. A.) Prov. n. 182017 del 28/10/2016 (F. E.)
	Art. 2 c. 5: documentazione idonea a rappresentare le operazioni ai fini commerciali	
	Art. 3 c. 1: modalità che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti	D.M. 4 agosto 2016
	Art. 4 c. 3: soggetti ammessi al programma di assistenza	D.M. 4 agosto 2016



Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

- Modifiche allo ‘Spesometro’ (D.L. n. 78 del 2010, art. 21)
 - Decorrenza 1° gennaio 2017
 - i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del DPR 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio
 - i soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
 - ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi dei punti precedenti, è attribuito un credito d'imposta pari a € 100 per adeguamento tecnologico, a condizione che il volume d'affari non superi € 50.000
 - ulteriore credito d'imposta di € 50 per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
 - gli obblighi di conservazione previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio



Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193

- Abrogazioni
 - Decorrenza 1° gennaio 2017
 - Abolizione comunicazione ex art. 1, c.1, DL 40/2010 (Black list)
 - Abolizione comunicazione ex art. 7, c.12, DPR 605/1973 (leasing)
 - Abolizione comunicazioni art. 50, c. 6, DL 331/1993 (acquisti intracomunitari)
- Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
 - Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all' articolo 1, commi da 429 a 432 , della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017

Opzione o non opzione?

	Opzione dati fattura	no Opzione
=	Abolizione comunicazione ex art. 21 DL 78/2010 (Spesometro)	Spesometro
=	Abolizione comunicazione ex art. 1, c.1, DL 40/2010 (Black list)	abrogato
=	Abolizione comunicazione ex art. 7, c.12, DPR 605/1973 (leasing)	abrogato
	Abolizione comunicazione ex art. 16 l. c), DM 24.12.1993 (acquisto da operatori sammarinesi)	
=	Abolizione comunicaz. art. 50, c. 6, DL 331/1993 (acquisti intracom.)	abrogato
	Rimborsi ex art. 30 DPR 633/1972 in via prioritaria, entro tre mesi	
	Riduzione di un anno del termine di decadenza per la notifica degli atti di accertamento ex artt. 57, c. 1, DPR 633/1972 e 43, c. 1, DPR 600/1973 (a condizione che sia garantita la tracciabilità dei pagamenti)	
	obblighi di conservazione soddisfatti per tutte le <u>fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio</u>	
	programma di assistenza; abolizione obbligo di registrazione delle fatture; abolizione obbligo di apposizione del visto di conformità e della garanzia ex art. 38-bis DPR 633/1972 (*)	

() per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e, sussistendone i presupposti, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi:*



Grazie per l'attenzione!



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

Ing. Salvatore Stanziale
Direzione Sistema informativo della
fiscaltà
Ufficio I

Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
Tel. +39 06 93836-868
Salvatore.Stanziale@finanze.it
www.mef.gov.it